

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider

(Causa C-137/08) ⁽¹⁾

(Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive figuranti nei contratti stipulati con i consumatori — Criteri di valutazione — Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale — Art. 23 dello Statuto della Corte)

(2011/C 13/02)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: VB Pénzügyi Lízing Zrt.

Convenuto: Ferenc Schneider

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Budapesti II. e III. Kerületi Bíróság — Interpretazione dell'art. 23, primo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Clausola attributiva di giurisdizione che designa un organo giurisdizionale avente la propria sede più prossima a quella del professionista che al domicilio del consumatore — Potere del giudice nazionale di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola attributiva di giurisdizione nell'ambito dell'esame della sua competenza — Criteri di valutazione del carattere abusivo della clausola

Dispositivo

1) *L'art. 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea non osta a una disposizione di diritto nazionale ai sensi della quale il giudice che avvia un procedimento di*

rinvio pregiudiziale ne informa contemporaneamente, d'ufficio, il Ministro della giustizia dello Stato membro interessato.

- 2) *L'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e all'allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie.*
- 3) *Il giudice nazionale deve adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva contenuta nel contratto, che costituisce l'oggetto della controversia di cui è investito e che è stato concluso tra un professionista e un consumatore, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una siffatta clausola.*

⁽¹⁾ GU C 183 del 19.07.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-458/08) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Settore dell'edilizia — Requisito di un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività in tale settore — Giustificazione)

(2011/C 13/03)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Traversa e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e F. Nunes dos Santos, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Settore dell'edilizia — Obbligo di una licenza per l'esercizio di un'attività in tale settore

Dispositivo

1) *La Repubblica portoghese, pretendendo dai prestatori di servizi di edilizia stabiliti in un altro Stato membro il soddisfacimento dell'insieme delle condizioni che il sistema nazionale di cui trattasi, e in particolare il decreto legge 9 gennaio 2004, n. 12, impone per ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Portogallo un'attività nel settore edilizio ed escludendo in tal modo che si tenga debitamente conto degli obblighi equivalenti ai quali tali prestatori sono soggetti nello Stato membro in cui sono stabiliti nonché delle verifiche già effettuate al riguardo dalle autorità di detto Stato membro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

3) *La Repubblica di Polonia supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/«Österreich» — Zeitungverlag GmbH

(Causa C-540/08) (¹)

(Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale che sancisce il divieto in via di principio delle pratiche commerciali che subordinano l'offerta di premi ai consumatori all'acquisto di merci o servizi)

(2011/C 13/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG

Resistente: «Österreich» — Zeitungverlag GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, e dell'art. 5, nn. 2 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11

maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Normativa nazionale che vieta agli editori di giornali periodici di annunciare, proporre o offrire senza contropartita ai consumatori premi connessi ad un periodico e di proporre tali premi in connessione con la vendita di beni o con la fornitura di servizi senza prendere in considerazione il carattere ingannevole o aggressivo della pratica commerciale di cui trattasi — Normativa che non persegue unicamente l'obiettivo della tutela del consumatore bensì parimenti quello del mantenimento del pluralismo della stampa e della tutela dei concorrenti più deboli — Nozione di pratica commerciale sleale

Dispositivo

1) *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come quella oggetto della causa principale, che preveda un divieto generale di vendite accompagnate da premi e che non solo miri a tutelare i consumatori, ma persegua parimenti altri obiettivi.*

2) *La possibilità di partecipare ad un gioco-concorso a premi, abbinata all'acquisto di un giornale, non costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29, per il solo fatto che detta possibilità di partecipare ad un gioco rappresenti, almeno per una parte dei consumatori interessati, il motivo determinante che li ha spronati ad acquistare il giornale medesimo.*

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-543/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Artt. 56 CE e 43 CE — Libera circolazione dei capitali — Azioni privilegiate («golden shares») detenute dallo Stato portoghese nella EDP — Energias de Portugal — Restrizioni all'acquisto di partecipazioni e intervento nella gestione di una società privatizzata]

(2011/C 13/05)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, P. Guerra e Andrade e M. Teles Romão, agenti)